

N. 48.333 Repertorio N. 22.966 Raccolta

--ooOoo--

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "NAIM ONLUS"

CON SEDE IN SAN MAURO TORINESE (TO).

(Esente dall'imposta di bollo e soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi
rispettivamente degli articoli 17 et 22 del D. Lgs. n. 460/1997).

--ooOoo--

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette addi ventidue novembre in Torino, nel mio studio in Via Carlo

Alberto numero 18, alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Avanti a me Dott. PAOLO OSELLA, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Carmagnola

è comparso il signor:

= GIORDANO (cognome) GAETANO (nome), nato a Canicatti (AG) il 17 giugno

1956, residente in Torino (TO), Via Gino Lisa n. 36

della cui identità personale io Notaio sono certo, Presidente del Consiglio

Direttivo dell'Associazione "NAIM ONLUS" con sede in San Mauro Torinese (TO),

Via Croce numero 3, codice fiscale 97656100019, costituita con atto a mio rogito in

data 18 ottobre 2004 n.33934 di Repertorio, Registrato a Moncalieri il 29 ottobre

2004 n.100507,


il quale mi dichiara che è qui riunita l'Assemblea degli associati di detta Associazione

convocata in questi luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Trasferimento sede.

Il comparente in detta sua qualità e su designazione unanime dei presenti



assume la presidenza dell'assemblea e mi chiede di redigere il presente Verbale.

Lo stesso constatato e richiestomi di dare atto:

--- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 8 dello statuto sociale;

--- che, con lui Presidente del Consiglio Direttivo, è presente il Vice Presidente Signora CEO NICOLETTA, mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri consiglieri Signori CORONA FRANCESCO, CHIMENTI NICODEMO, LAVELLA FERDINANDO e ROSA MIRANDA;

--- che sono presenti o regolarmente rappresentati tutti i 19 (diciannove) soci aderenti all'associazione;

dichiara

che l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e conferma a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

Iniziando lo svolgimento dell'Ordine del Giorno il Presidente illustra agli intervenuti le ragioni già ad essi note per le quali si rende necessario trasferire la sede dell'associazione da San Mauro Torinese (TO), Via Croce numero 3 a Torino (TO) Piazza Chiesa della Salute numero 19.

Al riguardo il Presidente dà lettura di un nuovo testo dell'articolo 2 dello Statuto sociale già all'uopo predisposto e che sottopone all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo ponderata discussione, all'unanimità

delibera

di trasferire la sede dell'associazione da San Mauro Torinese (TO), Via Croce numero 3 a Torino (TO) Piazza Chiesa della Salute numero 19, modificando conseguentemente l'articolo 2 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"Art. 2) L'Associazione ha sede in Torino (TO) Piazza Chiesa della Salute n. 19."

A richiesta del Presidente si allega al presente verbale sotto la lettera "A",
previa lettura da me Notaio datane ai presenti, lo statuto sociale aggiornato con la
modifica come sopra approvata.

Esaurito così lo svolgimento dell'Ordine del Giorno e più nessuno avendo chiesto
di parlare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore diciotto.

E richiesto io Notaio ho redatto questo verbale, scritto in parte da me ed in parte da
persone di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, da me
letto al Componente che lo conferma e con me lo sottoscrive alle ore diciotto.

Occupi questo verbale tre facciate sin qui di un foglio.

In originale firmato:

GAETANO GIORDANO

PAOLO OSELLA NOTAIO



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NAIM ONLUS"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata: "NAIM ONLUS".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Torino (TO) Piazza Chiesa della Salute n. 19.

Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata.


Art. 4) L'Associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, trae la motivazione della propria esistenza dall'adesione all'insegnamento di Cristo e della Chiesa Cattolica nei confronti dei poveri e dei più bisognosi. Essa è posta sotto la protezione di S. Giuseppe perché padre esemplare del Redentore, custode della Sacra Famiglia. Con l'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si prefigge di realizzare una rete di servizi e di opere sociali atte a promuovere la famiglia come nucleo fondamentale della società favorendo l'assistenza morale e materiale delle famiglie che versano in particolare stato di necessità non solo economiche ma anche morali, affettive e dei singoli componenti di essa ed ogni altra iniziativa volta al bene della famiglia e dei suoi membri.

Per cui si propone specificatamente di :

a) creare dei luoghi di assistenza, di incontro, di comunità di tipo familiare di accoglienza ; ambienti cioè in grado di offrire sostegno psicologico sociale e morale che consentano di accogliere, promuovere, formare, "umanizzare", salvaguardare l'integrità della coppia e del nucleo familiare stesso.

b) dare una particolare attenzione ed un aiuto qualificato, proporzionalmente alla disponibilità delle risorse umane ed economiche dell'associazione :

1. alle coppie e alle famiglie;
2. alle coppie e alle famiglie in crisi per ragioni interne alla coppia o per situazioni conflittuali con i figli e tra i figli o in varie situazioni di disagio;



3. alle persone separate e divorziate;

4. ai fidanzati.

c) creare dei centri di educazione all'amore, al fine di promuovere l'inestimabile valore della vita e formare, quindi, soprattutto i giovani ad una cultura di vita.

d) collaborare con altre associazioni, movimenti, gruppi e strutture sociali che operano a favore della famiglia.

e) aprire e gestire corsi d'istruzione e formazione per venire incontro ai bisogni di istruzione e formazione delle famiglie, in particolare di quelle disagiate e svantaggiate.

f) fare apprendere l'arte di essere genitori, organizzando per loro specifici momenti formativi, denominati "scuole per genitori".

h) rendersi disponibili a vivere e promuovere (sia come singole persone e coppie sia come associazione) l'"affidamento familiare" e l'adozione secondo le leggi vigenti e animati dalla carità cristiana.

i) organizzare seminari, convegni sulle tematiche inerenti alla famiglia, incontri di formazione umana e culturale, nonché momenti ricreativi ed attività sportive amatoriali.

l) aprire e/o gestire anche in convenzione con gli Enti Locali ed Istituzionali, servizi residenziali per l'accoglienza di famiglie o soggetti in situazioni precarie.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite da soci, volontari, nonché da personale dipendente. Le prestazioni dei soci e dei volontari non verranno retribuite in alcun modo. Ai soci e volontari possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle

sopra elencate, con eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Art. 5) Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Le quote sono intrasferibili.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 Codice Civile, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.


I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio.

L'Assemblea potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.


PATRIMONIO

Art. 6) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti;



Handwritten signature



- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori, qualora l'Assemblea degli associati ritenga opportuno procedere alla sua nomina.

ASSEMBLEA

Art. 8) L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 5) ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori, qualora lo ritenga opportuno;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante affissione nella bacheca dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i soci, l'intero Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori se nominato.

Ogni socio ha diritto ad un voto.


Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.



CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Lo stesso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. La convocazione è fatta mediante affissione nella bacheca dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, predisponde il bilancio di esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10) Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

Al Presidente ed, in sua assenza al Vice Presidente, spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo, se nominato. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne a loro spese estratti.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali delle Assemblee, un libro verbali del Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.


ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 11) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o



regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 12) L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3), comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identici o analoghi settori cui devolvere il patrimonio residuo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 13) Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto da 3 (tre) membri con idonea capacità professionale anche non associati.


Il Collegio dei Revisori esercita la funzione di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

NORME APPLICABILI

Art. 14) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro I, titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

Federico Pirelli

VISTO PER INSERZIONE TORINO
22 NOV. 07



Registrato a Moncalieri il 6 dicembre 2007 al N° 17025
..... Atti Pubblici con euro 168,00
Copia conforme all'originale firmata a norma di legge, composta di
N° 6 fogli.
Carmagnola, 16 dicembre 2008

